

Scontrino elettronico, dai buoni pasto all'acquisto in leasing dei registratori telematici: una circolare delle Entrate scioglie i dubbi più frequenti degli operatori

È possibile utilizzare il credito d'imposta per i registratori telematici se l'acquisto avviene tramite *leasing*? Come comportarsi con la trasmissione dei corrispettivi nel caso dei cosiddetti *ticket restaurant*? Sono alcuni dei dubbi sciolti dalla [circolare n. 3/E di oggi](#), che mette a sistema le ultime novità sul tema della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Il credito d'imposta apre al *leasing*

Pronti anche i chiarimenti sul credito di imposta per l'acquisto o l'adattamento dei registratori telematici per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Il [documento di prassi](#) precisa che l'acquisto e l'adattamento riguarda sia i modelli nuovi che quelli usati. Possono fruire della agevolazione anche coloro che utilizzano il registratore telematico, sostengono la spesa per l'acquisto o l'adeguamento dello strumento elettronico nel 2019 e nel 2020 e ne divengono eventualmente proprietari

in un secondo momento, come nel caso dell'utilizzo in leasing. Rimane, invece, fuori dall'agevolazione chi acquista gli strumenti non per uso diretto, ma per una successiva cessione a vario titolo.

Come calcolare il credito d'imposta, Iva inclusa se non detratta

Il credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento dei registratori telematici è pari al 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. L'ammontare del credito d'imposta è comprensivo di Iva, nella misura in cui l'imposta non è oggetto di detrazione da parte di chi fruisce dell'agevolazione. Perché si possa fruire del credito d'imposta la spesa deve essere sostenuta con strumenti tracciabili, come per esempio bonifici e carte di credito o di debito.

Come memorizzare i "buoni pasto"

Nel caso in cui il "pagamento" avvenga tramite l'utilizzo dei buoni pasto, alla ricezione del *ticket* il commerciante è tenuto a memorizzare il corrispettivo, in tutto o in parte non riscosso, e ad emettere comunque il documento commerciale. Dal 1° luglio 2020 sarà poi possibile specificare più nel dettaglio la natura della transazione.

Primi sei mesi senza sanzioni, memorizzazione e trasmissione sono una cosa sola

Nei primi sei mesi di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi non si applicano le sanzioni individuate dall'articolo 2 del D.Lgs. n.127/2015 nel caso in cui, liquidata correttamente l'imposta, si proceda all'invio dei dati entro il mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione. Si tratta del periodo compreso fra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2019 per gli operatori con un giro d'affari superiore a 400mila euro e del semestre 1° gennaio – 30 giugno 2020 per gli altri operatori.

Il documento di prassi di oggi precisa che la memorizzazione e la trasmissione costituiscono un unico adempimento: la mancanza dell'una o dell'altra comporta l'applicazione delle sanzioni citate. (Così, *comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2020*)

[Link al testo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 E del 21 febbraio 2020](#), con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Chiarimenti – Articolo 2, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127»